

**studio
legale**

10121 Torino – C.so Vittorio Emanuele II n. 82 – Tel. 011 5627607 (r.a) – Fax 011 5627416

Avv. ROBERTO LAMACCHIA
Avv. GIUSI MELE
Avv. LORENZO TRUCCO

Avv. DONATELLA BAVA
Avv. STEFANO CAVALLITO
Avv. NICOLA GIANESINI
Avv. ALESSANDRO LAMACCHIA
Avv. IRENE MARUCCO
Avv. MARINA MIGLIOZZI
Avv. KATJUSCKA PIANE
Avv. CARLOTTA ROVERE
Avv. DIEGO TONI

Spett.le
INPGI
Via Nizza 35
00198 ROMA

raccomandata a.r.

I Sigg.ri

1. Piercarlo Alfonsetti, nato a Vercelli il 12/11/1937, C.F. LFNPCR37S12L750C;
2. Roberto Antonetto, nato a Torino il 10/05/1937, C.F. NTNRRRT37E10L219K;
3. Vincenzo Arcuri, nato a Colosimi (CS) l'01/12/1936, C.F. RCRVCN36T01C905Q;
4. Giorgio Barberis, nato a Torino il 27/03/1949, C.F. BRBGRG49C27L219N;
5. Ivano Barbiero, nato a San Benedetto Po (MN) il 02/05/1952, C.F. BRBVNI52E02H771W;
6. Teresa Bartoli, nata a Roma il 21/04/1955, C.F. BRTTRS55D61H501X;
7. Gaetano Basilici, nato a Roma il 21/09/1943, C.F. BSLGTN43P21H501O;
8. Carlo Enrico Bazzani, nato a Genova il 16/03/1946, C.F. BZZCLN46C16D969Y;
9. Eleonora Bertolotto, nata a Rivoli (TO) il 24/05/1947, C.F. BRTLNR47E64B355V;
10. Lorenzo Bianchi, nato a Bologna il 17/06/1949, C.F. BNCLNZ49H17A944F;
11. Guido Boursier, nato a Torino il 26/11/1938, C.F. BRSGDU18S26L219O;
12. Daniela Brancati, nata a La Spezia l'01/03/1949, C.F. BRNDNL49C41F463V;
13. Maria Elisa Buccella, nata a Tripoli-Libia il 12/01/1949, C.F. BCCMLS49A52Z326P;
14. Livio Burato, nato a Torino il 22/03/1935, C.F. BRTLVI35C22L219S;
15. Rino Cacioppo, nato a Roma il 06/08/1939, C.F. CCPGPR39M16H501C;
16. Manuela Cadringher, nata a Roma il 07/09/1935, C.F. CDRMNL35P47H501L;
17. Paolo Cantore, nato a Roma l'11/06/1946, C.F. CNTPLA46H11H501A;
18. Giovanni Capponi, nato a Torino il 25/04/1926, C.F. CPPGNN26D25L219D;
19. Maurizio Caravella, nato a Chivasso (TO) il 25/01/1944, C.F. CRVMRZ44A25C665M;
20. Paola Cascella, nata a Napoli il 25/01/1950, C.F. CSCPLA50A65F839Y;
21. Gregorio Catalano, nato a Roma il 07/08/1950, C.F. CTLGGR50M07H501E;
22. Carlo Cavicchioli, nato a Torino il 17/01/1933, C.F. CVCCRL33A17L219P;
23. Carlo Cerbone, nato a Napoli il 16/06/1944, C.F. CRBCRL44H16F839H;
24. Pier Paolo Cervone, nato a Finale Ligure il 25/01/1953, C.F. CRVPPL53A25D600I;
25. Cristiano Chiavegato, nato a Torino il 20/02/1941, C.F. CHVCST41B20L219C;
26. Ruggiero Conteduca, nato a Monterotondo (RM) il 27/12/1940, C.F. CNTRGR40T27F611O;
27. Dario Corradino, nato a Vercelli il 25/08/1955, C.F. CRRDRA55M25L750W;
28. Matteo Cosenza, nato a Castellammare di Stabia il 25/03/1949, C.F. CSNMTT49C25C129V;

29. Francesco Cuozzo, nato ad Avellino il 17/09/1944, C.F. CZZFNC46P17A509U;
30. Francesco Damato Ludovico, nato a Margherita di Savoia (FG) il 20/12/1938, C.F. DMTFNC38T20E946G;
31. Pietro de Angelis, nato a Roma il 7/06/1941, C.F. DNGPTR41H07H501P;
32. Mauro De Cesare, nato a Roma il 27/04/1956, C.F. DCSMRA56D27H501C;
33. Dario De Marchi, nato a Quinto di Treviso (TV) il 18/07/1951, C.F. DMRDRA51L18H131I;
34. Vittoria Anna Caterina Doglio, nata a Torino il 16/08/1951, C.F. DGLVTR51M56L219D;
35. Augusta Drioli, nata a Isola d'Istria (Pola) il 26/03/1947, C.F. DRLGST47C66E355G;
36. Guido Ercole, nato ad Alessandria il 14/06/1946, C.F. RCLGDU46H14A182Y;
37. Natalino Famà, nato a Vercelli il 10/08/1954, C.F. FMANLN54M10L750X;
38. Francesco Faranda, nato a Tortorici (ME) il 08/10/1946, C.F. FRNFNC46R08L308A;
39. Cesare Gerosa, nato a Trieste il 14/02/1947, C.F. GRCSR47B14L424C;
40. Donatella Agostina Giacotto, nata a Torino il 08/12/1948, C.F. GCTDTL48T48L219V;
41. Franco Giliberto, nato a Venezia il 02/02/1937, C.F. GLBFNC37B02L736O;
42. Edoardo Girola, nato a Torino il 07/04/1950, C.F. GRLDRD50D07L219V;
43. Paolo Girola, nato a Torino il 07/04/1950, C.F. GRLPLA50D07L219A;
44. Pier Michele Girola, nato a Torino il 30/06/1947, C.F. GRLPMC47H30L219Q;
45. Leopoldo Innocenti, nato a Borgo Val di Taro (PR) il 24/09/1941, C.F. NNCLLD41P24B042N;
46. Fabio Isman, nato a Monza (MB) il 30/03/1945, C.F. SMNFBA45C30F704Z;
47. Aldo Lamanna, nato a Soveria Simeri (CZ) il 22/05/1949, C.F. LMNLDA49E22I875F;
48. Rosa Lampugnani, nata a Bari il 28/09/1950, C.F. LMPRSO50P68A662Z;
49. Oliviero La Stella, nato a Roma il 30/10/1949, C.F. LSTLVR49R30H501U;
50. Tiziana Longo, nata a Torino il 27/03/1952, C.F. LNGTZN52C67L219N;
51. Giuseppe Lopez, nato a Bari il 28/02/1947, C.F. LPZGPP47B28A662Z;
52. Salvatore Lo Presti, nato a Marsala il 16/02/1940, C.F. LPRSVT40B16E974K;
53. Bruno Lubis, nato a Trieste il 24/08/1947, C.F. LBSBRN47M24L424L;
54. Maurizio Lupo, nato a Torino il 20/10/1953, C.F. LPUMZG53R20L219L;
55. Cosimo Mancini, nato a Taranto il 23/11/1941, C.F. MNCCSM41S23L049A;
56. Ernesto Marenco, nato a Torino il 14/04/1935, C.F. MRNRST35D14L219O;
57. Luigi Mattana, nato a Torino il 07/06/1948, C.F. MTTLGU48H07L219E;
58. Maria Milani, nata a Bari il 06/06/1945, C.F. MLNMRA45H46A667P;
59. Amedeo Minisini, nato a Roma il 21/08/1945, C.F. MNSMDA45M21H501M;
60. Damaride Moccia, nata a Bari il 02/09/1952, C.F. MCCDRD52P42A662O;
61. Marco Nese, nato a Perdifumo (SA) il 03/06/1946, C.F. NSEMRC46H03G447O;
62. Paola Orefice, nata a Roma il 14/08/1953, C.F. RFCPLA53M54H501B;
63. Umberto Ottolenghi, nato a Tripoli-Libia il 13/02/1939, C.F. TTLMRT39B13Z326T;
64. Ulderico Piernoli, nato a Velletri (RM) il 10/08/1944, C.F. PRNLRC44M10L719O;
65. Paolo Poletti, nato a Milano il 19/06/1953, C.F. PLTPMR53H19F205A;

66. Sergio Ronchetti, nato a Torino il 20/08/1940, C.F. RNCSGR40M20L219O;
67. Alessandro Giacomo Rosa, nato a Torino il 08/10/1950, C.F. RSOLSN50R08L219V;
68. Salvatore Rotondo, nato a Bari il 15/02/1949, C.F. RTNSVT49B12A662W;
69. Giuseppe Sangiorgi, nato a Roma il 10/06/1947, C.F. SNGGPP47H10H501P;
70. Walter Semeraro, nato a Differdange (Lussemburgo) il 16/10/1928, C.F. SMRWTR28R16Z120W;
71. Luigi Sugliano, nato a Cortemilia il 10/06/1953, C.F. SGLLGU53H10D062O;
72. Vincenzo Tessandori, nato a Capannori (LU) il 09/10/1943, C.F. TSSVCN43R09B648H;
73. Sergio Trombetta, nato a Torino il 02/07/1948, C.F. TRMSRG48L02L219P;
74. Carola Vai, nata a Robella (AT) il 25/04/1951, C.F. VAICRL51D65H376W;
75. Paolo Viberti, nato a Torino il 20/05/1956, C.F. VBRPLA56E20L219D;
76. Giorgio Viglino, nato a Cuneo il 20/11/1939, C.F. VGLGRG39S20D205O,

giornalisti pensionati di codesto Istituto,
nonché i Sigg.ri

77. Vito Cioce, nato a Bari il 18/04/1961, C.F. CCIVTI61D18A662I;
78. Anna Fiorino, nata a Campobasso il 12/07/1960, C.F. FRNNNA60L52B519S,

giornalisti ancora in attività,
tutti assistiti e rappresentati ai fini del presente atto ed in virtù delle allegate deleghe
dall'Avv. Roberto Lamacchia (roberto.lamacchia@pec.it) presso il quale in Torino,
Corso Vittorio Emanuele II n. 82 eleggono domicilio
propongono formale

ISTANZA

a codesto Istituto affinchè voglia procedere, in via di autotutela,
all'annullamento o alla revoca della delibera n. 24/2015 assunta in data 27/7/2015 con la
quale è stato istituito un contributo straordinario applicabile a tutte le pensioni, quale
“partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale”, in via
temporanea per la durata di anni cinque e variabile per fasce di importo e percentuali
crescenti e con la quale è stato, altresì, prorogato per un analogo periodo il contributo di
solidarietà già in vigore per effetto dell'art. 1, comma 486, L. 147/2013 per le pensioni
di importo superiore ad Euro 92.251,16.

Pur non avendo ancora, ad oggi, potuto esaminare l'esatto contenuto della
delibera *de qua*, stante il diniego da parte di codesto Istituto a fornirne copia, come
richiesto da più sottoscrittori della presente istanza, in ragione di una presunta
insussistenza di diritti o interessi che legittimino l'accesso agli atti del procedimento,
essendo la delibera attualmente all'esame dei Ministeri dell'Economia e del Lavoro, i
sottoscritti ritengono che il contenuto della delibera stessa sia chiaramente ricavabile da
quanto presente, sul punto, sul sito dell'Istituto e che, dunque, sia possibile sollevare
fondate critiche, tali da consentire all'Istituto una revisione, in via di autotutela, di
quanto deliberato, sia perché esso si appalesa illegittimo, alla luce dello stato della
giurisprudenza, sia, comunque, al fine di evitare un lungo e oneroso contenzioso.

Il contributo di solidarietà da codesto Ente istituito con la delibera suddetta, appare illegittimo per una serie di ragioni che qui vengono sinteticamente esposte:

a) il contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale introdotto dalla delibera in questione appare “*prima facie*” illegittimo per la mancanza di una legge che lo autorizzi.

In proposito si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione Sez. Lavoro 8/01/2015 n. 53 relativa ad un analogo contributo di solidarietà disposto per il periodo 2009/2013 dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti, che, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità, afferma quanto segue: “*Questa Corte, in fattispecie simile, ha del resto già avuto modo di puntualizzare che il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati; tale "... limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate"; è stato pertanto enunciato il principio secondo cui "una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo" (cfr. Cass., n. 11792/2005; Cass. N. 25029 del 2009; Cass. N. 25212 del 2009; Cass. N. 20235 del 2010; Cass. N. 8847 del 2011; Cass. N. 13067 del 2012; Cass. N. 1314 del 2014).”.*

Dunque, la mancanza di una legge “a monte” rende del tutto illegittima l’imposizione di un prelievo che lede l’affidamento del pensionato al trattamento economico maturato.

b) Anche la proroga per un periodo di 5 anni del contributo di solidarietà già attualmente in vigore sino al 31/12/2016 per le pensioni superiori ad Euro 91.251,16, per effetto dell’art. 1, comma 486, L. 147/2013, appare illegittima perché anche in tal caso detta proroga è stata unilateralmente deliberata in assenza di autorizzazione legislativa a monte.

c) Nemmeno il ricorso operato dall’INPGI a ragioni finanziarie al fine di assicurare il riequilibrio finanziario di lungo termine dell’Istituto rende legittimo il provvedimento assunto perché l’invocata esigenza di riequilibrio finanziario di lungo termine non può essere perseguita da misure straordinarie e limitate nel tempo, così come statuisce la

stessa pronuncia sopra citata: “*Né incide sulla soluzione della questione in esame il recente intervento legislativo (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488), che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni – adottati dagli enti di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 – che essi siano “finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”, ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perché “straordinario” e limitato nel tempo.*”, esattamente come, invece, deliberato dall’INPGI che ha disposto il contributo in via straordinaria e temporanea, per un periodo di cinque anni.

d) Va rilevato, inoltre, in ordine ai profili di illegittimità della delibera in oggetto, che è stata recentemente sollevata questione della illegittimità costituzionale dell’art. 1 c. 486 della L. 147/2013 con ordinanza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in data 16/1/2015 per contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e 53 Costituzione, ove si afferma “*non appaiono manifestamente infondati, ad avviso di questo giudice, i dubbi di costituzionalità avanzati dalle parti ricorrenti con riguardo alla irragionevole lesione dei diritti soggettivi pensionistici maturati ex lege e del legittimo affidamento sulla stabilità del trattamento previdenziale, con riguardo dunque ai principi costituzionali di cui agli articoli 2, 36 (stante la natura di retribuzione differita del trattamento previdenziale), e 3 della Carta fondamentale, quest’ultimo assunto dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza, n. 160/2013) a presidio del legittimo affidamento verso situazioni giuridiche consolidate*”.

Altre Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti, peraltro, hanno sollevato identiche questioni; ad oggi, non risulta ancora fissata la data per la discussione della questione avanti la Corte Costituzionale.

E’ evidente che una declaratoria di incostituzionalità di quella norma, istitutiva del contributo straordinario, travolgerebbe la delibera qui impugnata.

e) Ad integrazione di quanto esposto, va aggiunto che la recentissima sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 17742/15 dell’8/9/2015, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di applicazione dello *jus superveniens*, ha comunque stabilito come le modifiche regolamentari a trattamenti pensionistici non siano mai ammesse per le pensioni maturate prima dell’1/1/2007, con la conseguenza che la delibera n. 24/2015 risulterebbe illegittima quantomeno con riferimento a tutti i sottoscrittori già pensionati a quella data.

Peraltro, la suddetta sentenza, pur utile nel caso qui in esame per la parte relativa all’intangibilità dei trattamenti pensionistici ante 2007, non è certamente, e nel merito, pertinente alla materia oggetto della presente istanza, riferendosi, invece, alla liquidazione, *pro rata temporis* o meno, del trattamento pensionistico.

In una simile situazione di palese illegittimità della delibera assunta o, a tutto concedere, di incertezza giurisprudenziale, pare agli esponenti che l’adozione della delibera n. 24/2015 da parte di codesto Istituto sia, oltre che illegittima, anche inopportuna, nel momento in cui si stanno chiarendo e definendo i limiti di possibili interventi modificativi dei trattamenti pensionistici.


Sottoscrivono la presente istanza anche due giornalisti, ancora in attività, ma prossimi alla pensione, a sostegno dell'iniziativa e delle ragioni dei colleghi pensionati.

Per le ragioni che precedono, pertanto, il sottoscritto difensore, a nome e per conto dei sopraelencati giornalisti pensionati INPGI, invita codesto Istituto a voler annullare in autotutela, ex art. 21-octies L. 241/90, la delibera n. 24/2015 attualmente in attesa di validazione da parte dei Ministeri competenti o, in via subordinata, a sospenderne l'efficacia sino alla decisione della Corte Costituzionale in punto legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 486 L. 147/13.

Si confida nell'accoglimento.

Torino, 28 ottobre 2015

Avv. Roberto Lamacchia



Si allegano n. 78 deleghe per la presentazione della presente istanza.